FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI ,14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 05/D
(Decisioni della Commissione Vertenze Economiche)

La Commissione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 02 agosto 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Avv. Fabio Di Cagno, Presidente; Avv. Roberto Borgogno, Vice Presidente; Avv. Marco Baliva, Avv. Lorenzo Maria Coen, Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Marina Vajana, Componenti; Sig. Marco Cenciarelli, Segretario:

1. RECLAMO N. 83 DELLA SOCIETA' A.C. CESENA S.P.A. CONTRO LA SOCIETA' S.C. TORINO CLUB GALLARATE AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DEL PREMIO ALLA CARRIERA (ART. 99 BIS N.O.I.F.) EMESSA DALL'UFFICIO LAVORO E PREMI F.I.G.C. RELATIVAMENTE AL CALCIATORE PAROLO MARCO.

La Commissione Vertenze Economiche accoglie il reclamo e annulla, per l'effetto, l'impugnata certificazione dell'Ufficio Lavoro e Premi F.I.G.C..

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

2. APPELLO N. 84 DELLA SOCIETA' FOLIGNO CALCIO S.R.L. CONTRO LA SOCIETA' POL. NUOVA FULGINIUM AVVERSO LA DELIBERA DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE (N. 660 C.U. 7/E DEL 03.03.2011) CALCIATORE MAGGI MARCO.

La Commissione Vertenze Economiche, preso atto della intervenuta transazione della vertenza con atto comunicato l'1 agosto 2011, dichiara cessata la materia del contendere. Visto l'art. 33, comma 13, del Codice di Giustizia Sportiva, ordina incamerarsi la tassa reclamo.

3. APPELLO N. 85 DELLA SOCIETA' FOLIGNO CALCIO S.R.L. CONTRO LA SOCIETA' POL. NUOVA FULGINIUM AVVERSO LA DELIBERA DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE (N. 648 C.U. 7/E DEL 03.03.2011) CALCIATORE GASPERINI LORENZO.

La Commissione Vertenze Economiche, preso atto della intervenuta transazione della vertenza con atto comunicato l'1 agosto 2011, dichiara cessata la materia del contendere. Visto l'art. 33, comma 13, del Codice di Giustizia Sportiva, ordina incamerarsi la tassa reclamo.

4. APPELLO N. 86 DELLA SOCIETA' FOLIGNO CALCIO S.R.L. CONTRO LA SOCIETA' POL. NUOVA FULGINIUM AVVERSO LA DELIBERA DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE (N. 681 C.U. 7/E DEL 03.03.2011) CALCIATORE SFASCIOTTI ANDREA.

La Commissione Vertenze Economiche, preso atto della intervenuta transazione della vertenza con atto comunicato l'1 agosto 2011, dichiara cessata la materia del contendere. Visto l'art. 33, comma 13, del Codice di Giustizia Sportiva, ordina incamerarsi la tassa reclamo.

5. APPELLO N. 87 DELLA SOCIETA' FOLIGNO CALCIO S.R.L. CONTRO LA SOCIETA' POL. NUOVA FULGINIUM AVVERSO LA DELIBERA DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE (N. 643 C.U. 7/E DEL 03.03.2011) CALCIATORE EDDARDARY SALAH.

La Commissione Vertenze Economiche, preso atto della intervenuta transazione della vertenza con atto comunicato l'1 agosto 2011, dichiara cessata la materia del contendere. Visto l'art. 33, comma 13, del Codice di Giustizia Sportiva, ordina incamerarsi la tassa reclamo.

6. APPELLO N. 88 DELLA SOCIETA' FOLIGNO CALCIO S.R.L. CONTRO LA SOCIETA' POL. NUOVA FULGINIUM AVVERSO LA DELIBERA DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE (N. 635 C.U. 7/E DEL 03.03.2011) CALCIATORE BUCCIARELLI LUCA.

La Commissione Vertenze Economiche, preso atto della intervenuta transazione della vertenza con atto comunicato l'1 agosto 2011, dichiara cessata la materia del contendere. Visto l'art. 33, comma 13, del Codice di Giustizia Sportiva, ordina incamerarsi la tassa reclamo.

7. APPELLO N. 89 DELLA SOCIETA' FOLIGNO CALCIO S.R.L. CONTRO LA SOCIETA' POL. NUOVA FULGINIUM AVVERSO LA DELIBERA DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE (N. 632 C.U. 7/E DEL 03.03.2011) CALCIATORE BORDACCHINI KEVIN.

La Commissione Vertenze Economiche, preso atto della intervenuta transazione della vertenza con atto comunicato l'1 agosto 2011, dichiara cessata la materia del contendere. Visto l'art. 33, comma 13, del Codice di Giustizia Sportiva, ordina incamerarsi la tassa reclamo.

8. APPELLO N. 90 DELLA SOCIETA' FOLIGNO CALCIO S.R.L. CONTRO LA SOCIETA' POL. NUOVA FULGINIUM AVVERSO LA DELIBERA DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE (N. 671 C.U. 7/E DEL 03.03.2011) CALCIATORE PIANCATELLI FRANCESCO.

La Commissione Vertenze Economiche, preso atto della intervenuta transazione della vertenza con atto comunicato l'1 agosto 2011, dichiara cessata la materia del contendere.

Visto l'art. 33, comma 13, del Codice di Giustizia Sportiva, ordina incamerarsi la tassa reclamo.

9. APPELLO N. 91 DELLA SOCIETA' FOLIGNO CALCIO S.R.L. CONTRO LA SOCIETA' POL. NUOVA FULGINIUM AVVERSO LA DELIBERA DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE (N. 641 C.U. 7/E DEL 03.03.2011) CALCIATORE DE SANTIS JACOPO.

La Commissione Vertenze Economiche, preso atto della intervenuta transazione della vertenza con atto comunicato l'1 agosto 2011, dichiara cessata la materia del contendere. Visto l'art. 33, comma 13, del Codice di Giustizia Sportiva, ordina incamerarsi la tassa reclamo.

10.APPELLO N. 113 DELLA SOCIETA' S.S.D. SPORT. CLUB MARSALA 1912 S.R.L. CONTRO LUNETTO VITO AVVERSO LA DELIBERA DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI DELLA L.N.D. (C.U. 186 – 23.05.2011).

La Commissione Vertenze Economiche rigetta l'appello della S.S.D. SPORT CLUB MARSALA 1912 S.R.L. e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici L.N.D..

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

Dispone, ai sensi dell'art. 50, comma 8, del Codice di Giustizia Sportiva, l'invio degli atti alla Procura Federale in sede, per quanto di eventuale competenza.

11.APPELLO N. 126 DELLA SOCIETA' TERNANA CALCIO S.P.A. CONTRO LA F.C. RIETI S.R.L. AVVERSO LA DELIBERA DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE N. 1110 PUBBLICATA NEL C.U. 11E – 27.05.2011 – CALCIATORE PANTAROTTO YURI.

La Commissione Vertenze Economiche accoglie l'appello della TERNANA CALCIO S.P.A. e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata decisione della Commissione Premi di Preparazione, determina il premio conseguente al tesseramento del calciatore Pantarotto Yuri in complessivi €4.923,75 di cui €3.282,50 in favore della F.C. RIETI S.R.L. a titolo di premio ed €1.641,25 a titolo di penale in favore del C.R. LAZIO L.N.D.. Ordina restituirsi la tassa reclamo.

12.RECLAMO N.130 DELLA SOCIETA' U.S. FOGGIA S.P.A. CONTRO L'A.S.G. NOCERINA S.R.L. TENDENTE AD OTTENERE IL RISARCIMENTO DEI DANNI ARRECATI ALL'IMPIANTO SPORTIVO STADIO COMUNALE "PINO ZACCHERIA" IN OCCASIONE DELLA GARA FOGGIA – NOCERINA DEL 23.04.2011, CAMPIONATO DI I^ DIVISIONE – GIRONE B.

La Commissione Vertenze Economiche, preso atto della concorde richiesta delle parti, rinvia a nuovo ruolo la trattazione della vertenza.

13.RECLAMO N. 128 DELLA SOCIETA' A.C.D. BIBBIENA CONTRO LA SOCIETA' A.C. CESENA S.P.A. AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DEL PREMIO ALLA CARRIERA (ART. 99 BIS N.O.I.F.) EMESSA DALL'UFFICIO LAVORO E PREMI F.I.G.C. RELATIVAMENTE AL CALCIATORE GIACCHERINI EMANUELE.

Ordinanza.

14.RECLAMO N. 129 DELLA SOCIETA' A.C. CESENA S.P.A. CONTRO LA SOCIETA' A.C.D. BIBBIENA AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DEL PREMIO ALLA CARRIERA (ART. 99 BIS N.O.I.F.) EMESSA DALL'UFFICIO LAVORO E PREMI F.I.G.C. RELATIVAMENTE AL CALCIATORE GIACCHERINI EMANUELE.

Ordinanza.

15.APPELLO N. 127 DELLA SOCIETA' A.C. RENATE S.R.L. CONTRO LA SOCIETA' ACCADEMIA INTERNAZIONALE AVVERSO LA DELIBERA DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE N. 1081 PUBBLICATA NEL C.U. 11E – 27.05.2011 – CALCIATORE GRILLO LUCA.

La Commissione Vertenze Economiche accoglie l'appello dell'A.C. RENATE S.R.L. e annulla, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi di Preparazione. Ordina restituirsi la tassa reclamo.

16. APPELLO N. 111 DELLA SOCIETA' POL. POLIMNIA CALCIO CONTRO L'A.S.D. PRO POLIGNANO CALCIO AVVERSO LA DELIBERA DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE N. 799 PUBBLICATA NEL C.U. 9E – 21.04.2011 – CALCIATORE BORRACCI LEONARDO.

La Commissione Vertenze Economiche dichiara inammissibile il reclamo. Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

17.APPELLO N. 132 DELLA SOCIETA' POL. POLIMNIA CALCIO CONTRO L'A.S.D. PRO POLIGNANO CALCIO AVVERSO LA DELIBERA DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE N. 823 PUBBLICATA NEL C.U. 9E – 21.04.2011 – CALCIATORE DELL'EDERA VITO.

La Commissione Vertenze Economiche dichiara inammissibile il reclamo. Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

18. APPELLO N. 133 DELLA SOCIETA' POL. POLIMNIA CALCIO CONTRO L'A.S.D. PRO POLIGNANO CALCIO AVVERSO LA DELIBERA DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE N. 841 PUBBLICATA NEL C.U. 9E – 21.04.2011 – CALCIATORE GRAVINA FRANCESCO.

La Commissione Vertenze Economiche dichiara inammissibile il reclamo. Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

19. APPELLO N. 114 DELLA SOCIETA' A.S.D. FOMARCO CONTRO LA G.S.D. PIEVESE AVVERSO LA DELIBERA DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE N. 919 PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 12.05.2011 - CALCIATORE BETTONI DANIEL.

La Commissione Vertenze Economiche accoglie l'appello dell'A.S.D. FOMARCO e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata decisione della Commissione Premi di Preparazione, determina il premio conseguente al tesseramento del calciatore Bettoni Daniel in complessivi €1.721,55 di cui €1.497,00 in favore della G.S.D. PIEVESE a titolo di premio ed €224,55 a titolo di penale in favore del C.R. Piemonte V.A.. Ordina restituirsi la tassa reclamo.

20. APPELLO N. 115 DELLA SOCIETA' A.S.D. FOMARCO CONTRO LA G.S.D. PIEVESE AVVERSO LA DELIBERA DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE N. 937 PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 12.05.2011 - CALCIATORE CHIZZOLI ANDREA.

La Commissione Vertenze Economiche accoglie l'appello dell'A.S.D. FOMARCO e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata decisione della Commissione Premi di Preparazione, determina il premio conseguente al tesseramento del calciatore Chizzoli Andrea in complessivi €1.721,55 di cui €.1.497,00 in favore della G.S.D. PIEVESE a titolo di premio ed €224,55 a titolo di penale in favore del C.R. Piemonte V.A.. Ordina restituirsi la tassa reclamo.

21.APPELLO N. 116 DELLA SOCIETA' A.S.D. FOMARCO CONTRO LA G.S.D. PIEVESE AVVERSO LA DELIBERA DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE N. 941 PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 12.05.2011 - CALCIATORE CORTESI MARCO.

La Commissione Vertenze Economiche accoglie l'appello dell'A.S.D. FOMARCO e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata decisione della Commissione Premi di Preparazione, determina il premio conseguente al tesseramento del calciatore Cortesi Marco in complessivi €975,55 di cui €848,30 in favore della G.S.D. PIEVESE a titolo di premio ed €127,25 a titolo di penale in favore del C.R. Piemonte V.A.. Ordina restituirsi la tassa reclamo.

22. APPELLO N. 117 DELLA SOCIETA' A.S.D. FOMARCO CONTRO LA G.S.D. PIEVESE AVVERSO LA DELIBERA DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE N. 946 PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 12.05.2011 - CALCIATORE DE SANTIS DAVIDE.

La Commissione Vertenze Economiche accoglie l'appello dell'A.S.D. FOMARCO e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata decisione della Commissione Premi di Preparazione, determina il premio conseguente al tesseramento del calciatore De Santis Davide in complessivi €975,55 di cui €848,30 in favore della G.S.D. PIEVESE a titolo di premio ed €.127,25 a titolo di penale in favore del C.R. Piemonte V.A.. Ordina restituirsi la tassa reclamo.

23. APPELLO N. 118 DELLA SOCIETA' A.S.D. FOMARCO CONTRO LA G.S.D. PIEVESE AVVERSO LA DELIBERA DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE N. 1003 PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 12.05.2011 - CALCIATORE STORNI MICHELE.

La Commissione Vertenze Economiche accoglie l'appello dell'A.S.D. FOMARCO e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata decisione della Commissione Premi di Preparazione, determina il premio conseguente al tesseramento del calciatore Storni Michele in complessivi €975,55 di cui €848,30 in favore della G.S.D. PIEVESE a titolo di premio ed €.127,25 a titolo di penale in favore del C.R. Piemonte V.A.. Ordina restituirsi la tassa reclamo.

24. APPELLO N. 119 DELLA SOCIETA' A.S.D. FOMARCO CONTRO LA G.S.D. PIEVESE AVVERSO LA DELIBERA DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE N. 1009 PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 12.05.2011 - CALCIATORE VILLENA BRYAN.

La Commissione Vertenze Economiche accoglie l'appello dell'A.S.D. FOMARCO e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata decisione della Commissione Premi di Preparazione, determina il premio conseguente al tesseramento del calciatore Villena Bryan in complessivi €1.721,55 di cui €1.497,00 in favore della G.S.D. PIEVESE a titolo di premio ed €224,55 a titolo di penale in favore del C.R. Piemonte V.A.. Ordina restituirsi la tassa reclamo.

25. APPELLO N. 120 DELLA SOCIETA' A.S.D. FOMARCO CONTRO LA G.S.D. PIEVESE AVVERSO LA DELIBERA DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE N. 1012 PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 12.05.2011 - CALCIATORE ZANETTA STEFANO.

La Commissione Vertenze Economiche accoglie l'appello dell'A.S.D. FOMARCO e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata decisione della Commissione Premi di Preparazione, determina il premio conseguente al tesseramento del calciatore Zanetta Stefano in complessivi €1.721,55 di cui €1.497,00 in favore della G.S.D. PIEVESE a titolo di premio ed €224,55 a titolo di penale in favore del C.R. Piemonte V.A.. Ordina restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE Fabio Di Cagno

Pubblicato in Roma il 03 agosto 2011

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE FEDERALE Giancarlo Abete